



SEGRETERIA GENERALE

Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n. 6 dell'11/02/2014

NEWS

**Approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità 2014/2016 (Deliberazione G.C. n. 24 del 31/01/2014)
Pubblicato sul sito del Comune di Firenze nella sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni generali e nella sezione Amministrazione trasparente/ Altri contenuti/Corruzione**

Modalità di trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

Il Dipartimento della funzione pubblica ha unificato la gestione degli adempimenti a carico delle P.A. mediante il sistema integrato "PERLA PA". Il sistema è stato integrato per ricevere le comunicazioni relative ad alcuni degli adempimenti previsti dalla legge 190 del 2012, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato l'11 settembre 2013.

In questa prima fase, il sistema "PERLA PA" è stato integrato per ricevere alcuni dati relativi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).

Le amministrazioni non ancora iscritte a "PERLA PA" devono registrarsi al sistema seguendo le istruzioni riportate alla pagina [Guida alla registrazione](#).

Dopo la registrazione, il "responsabile PerlaPA" dell'amministrazione provvede a nominare il responsabile per l'adempimento denominato "Anticorruzione".

Il responsabile per l'adempimento "Anticorruzione" deve compilare la scheda relativa al P.T.P.C. inserendo le informazioni richieste e allegando il link al P.T.P.C. e al relativo documento di approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico.

Le Amministrazioni che volessero apportare integrazioni e/o modifiche al P.T.P.C. dovranno comunque assicurare il mantenimento sul sito istituzionale del documento nella versione originale comunicata al Dipartimento.

Pubblicazione e Trasmissione dei Programmi Triennali per la trasparenza e l'integrità

Come previsto dalla delibera n. 50/2013, tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare il testo del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza sul proprio sito istituzionale nella sotto-sezione "Disposizioni generali-Programma per la trasparenza e l'integrità".

Nessuna amministrazione è tenuta a trasmettere all'Autorità il link alla pagina in cui è pubblicato il Programma.

Esclusivamente le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali provvederanno al caricamento dei Programmi triennali sul Portale della trasparenza a partire dal 10 febbraio 2014.

AFFARI GENERALI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 5 febbraio 2014 n. 556 : per l'esercizio del diritto di accesso ad atto amministrativo è necessaria la dimostrazione di un interesse non ipotetico od astratto, ma diretto e concreto, come presupposto. Su richiesta di accesso motivata con l'esigenza di promuovere un procedimento giurisdizionale, sussiste il potere della P.A. di valutare l'inerenza dell'interesse al procedimento giurisdizionale .

Il diritto di accesso agli atti amministrativi non può, quale posizione giuridica soggettiva autonomamente rilevante e tutelata, sfuggire all'ineliminabile correlazione con un interesse, oltre che attuale e concreto, anche diretto, vale a dire immediatamente riferibile alla sfera giuridica dell'istante in termini di sua pertinenza ad essa e quindi, come tale, personale, quindi non ipotetico ed astratto (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2012, n. 4671).

Nel caso di diritto di accesso ai documenti motivato con l'esigenza di promuovere un procedimento giurisdizionale, il giudizio circa la concreta pertinenza della documentazione alla causa spetta all'Autorità giudiziaria adita, ma, spetta all'Amministrazione la valutazione dell'astratta inerenza dell'istanza a quel giudizio.

Il Consiglio di Stato evidenzia che, se si ritenesse diversamente, l'intenzione annunciata di proporre un'azione giudiziaria giustificerebbe la richiesta di qualsiasi documento (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2002, n. 5516).

Perciò, al fine di consentire detto vaglio, il titolare della posizione legittimante deve esplicitare le ragioni per cui intende accedere e, soprattutto, la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto d'accesso è preordinato.

E' legittimo il provvedimento con il quale un Comune ha rigettato un' istanza di accesso avanzata da una società tendente ad ottenere la documentazione concernente gli importi corrisposti, a titolo di T.A.R.S.U., da altre imprese esercenti analoga attività sul territorio comunale, allo scopo di farne utilizzo in un giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, nel caso in cui non sia stato depositato il ricorso tributario; tale omissione non consente infatti di vagliare la sussistenza di effettivo legame, non tra i documenti oggetto dell'accesso ed il giudizio in funzione del quale era stato chiesto, ma tra la finalità dichiarata ed il documento richiesto. Poiché, infatti, l'interesse che fonda il diritto di accesso, e la sua proiezione processuale di tutela giurisdizionale, deve qualificarsi in funzione di una stretta relazione con la documentazione di cui si chiede l'ostensione, e quindi di un rapporto diretto tra la medesima e la situazione giuridica soggettiva, la mancata produzione del ricorso tributario impedisce la valutazione della astratta inerenza dell'istanza a quel giudizio, che costituiva il presupposto per l'accoglimento o meno del ricorso giurisdizionale.

APPALTI, LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

TAR SICILIA - CATANIA, SEZ. I - sentenza 1° febbraio 2014 n. 329 in materia di strumenti urbanistici generali, di variazione di destinazione urbanistica limitata ad una sola area ed in violazione di specifiche aspettative, con riferimento ad aree destinate a parcheggi

Il TAR ha affermato che, pur non potendosi disconoscere l'ampio potere discrezionale di cui gode la P.A. in tema di programmazione urbanistica, ritiene necessaria un'indicazione congrua delle esigenze pubbliche da soddisfare, specie alla luce di argomentati criteri d'ordine tecnico-urbanistico. Inoltre tale motivazione deve essere ancora più articolata quando si tratti di variazione di destinazione limitata ad una sola area ed in violazione di specifiche aspettative.

E' illegittima, per difetto di motivazione, la scelta di destinare a parcheggio un'area del territorio comunale operata da un Comune in sede di approvazione del piano regolatore generale, nel caso in cui la P.A. abbia omissso di valutare le osservazioni dei privati con le quali è stato motivatamente evidenziato che il parcheggio sarebbe di difficile realizzazione e fruizione e, comunque, superfluo, tenuto conto delle esigenze insediative della zona, in particolare, perché: 1) l'ingresso in tale area dovrebbe avvenire da una stradina di lunghezza pari ad almeno tre metri che, oltre a non garantire il doppio senso di marcia, non permetterebbe alcuna via di fuga in caso di calamità naturale; 2) il parcheggio avrebbe un dislivello eccessivo; 3) il parcheggio sarebbe "sovradimensionato", tenuto conto della scarsità abitativa della zona.

Inoltre il TAR ha ritenuto che è illegittima, per violazione del D.M. n. 1444 del 1968, la scelta operata da un Comune in sede di approvazione del piano regolatore generale, di destinare a parcheggio un'area del territorio comunale, nel caso in cui il nuovo p.r.g., per quanto riguarda le aree destinate a parcheggio, sia dimensionato in misura di 28 mq. per abitante invece dei 18 mq. per abitante previsto dal menzionato D.M.. Infatti, c'è un sovradimensionamento di oltre il 50%, che non può essere giustificato con riferimento all'ipotizzato incremento della popolazione del Comune dato che, nel caso di specie, tale incremento, relativamente al ventennio preso in considerazione, è risultato assai modesto.

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 3 febbraio 2014 n. 8 in materia di contratti della p.a., relativa a problemi inerenti a documentazione di gara ed a offerte anomale

Il Consiglio di Stato ha affermato che sia il codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. n. 163 del 2006, che il regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n. 207 del 2010, non recano prescrizioni di dettaglio in ordine all'espletamento delle operazioni di conservazione della documentazione di gara tra una seduta e l'altra. In assenza di specifiche regole procedurali a livello di disciplina generale - salvo i casi di una più puntuale regolamentazione da parte di atti generali delle singole amministrazioni aggiudicatrici, cui la commissione esaminatrice deve rigorosamente attenersi - non può essere ritenuto vizio del procedimento, sotto il profilo della violazione di legge, l'omessa indicazione nel verbale di operazioni singolarmente prese in considerazioni quali, a titolo di esemplificazione, l'identificazione del soggetto responsabile della custodia dei plichi, ovvero il luogo di custodia dei plichi stessi, nel tempo che separa ogni seduta dalla successiva .

Il Consiglio ha evidenziato che una contestazione dei partecipanti ad una gara di appalto volta ad ipotizzare una possibile manomissione, o esposizione a manomissione dei plichi tra una seduta e l'altra di una gara di appalto, idonea ad introdurre vulnus alla regolarità del procedimento di selezione del contraente, non può trovare sostegno nel solo dato formale delle indicazioni che si rinvergono nel verbale redatto per ogni adunanza della commissione preposta all'esame delle offerte, ma deve essere suffragata da circostanze ed elementi che abbiano effettivamente inciso sulla c.d. genuinità dell'offerta, che va preservata in corso di gara.

Si ha, quindi, un vizio invalidante solo nel caso che sia positivamente provato, o quanto meno vi siano seri indizi, che i documenti siano stati manipolati negli intervalli fra una seduta e l'altra.

La Stazione appaltante deve procedere alla verifica di anomalia obbligatoriamente in presenza degli scostamenti dai punteggi massimi previsti nel bando nella misura indicata dall'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, mentre ha sempre la possibilità, ai sensi dello stesso articolo, "di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa"; quest'ultima possibilità resta rimessa al prudente apprezzamento di merito della stazione appaltante. I concorrenti possono, tuttavia, introdurre in giudizio elementi che sul piano sintomatico, in modo pregnante, evidente e decisivo rendano significativo il vizio di eccesso di potere in cui possa essere incorso l'organo deputato all'esame dell'anomalia.

In presenza di elementi che il ricorrente elevi a vizio di eccesso di potere in cui la stazione appaltante si assume sia incorsa per una non corretta disamina di elementi contenutistici tali da evidenziare una palese incongruità dell'offerta, è consentito il sindacato esterno del giudice amministrativo sull'operato dell'organo deputato all'esame delle offerte,.

L'interesse strumentale alla caducazione dell'intera gara ed alla sua riedizione assume consistenza sempre che sussistano in concreto ragionevoli possibilità di ottenere l'utilità richiesta; esso deve cioè aderire in modo rigoroso e con carattere di immediatezza e di attualità all'oggetto del giudizio (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3365)

In una gara di appalto, la collocazione di un' impresa concorrente al terzo posto in graduatoria non comporta di per sé - con carattere di automatismo - il difetto di legittimazione della impresa concorrente stessa ad introdurre contestazione sulle scelte operate dalla stazione appaltante in ordine all'opportunità di procedere o meno all'esame discrezionale di una supposta anomalia dell'offerta dei concorrenti collocati in posizione peggiore, in presenza di evidenti e conclamati profili di eccesso di potere che inficino la fase di cognizione ed esame dell'offerta del secondo graduato, la cui possibile estromissione di gara consentirebbe lo scorrimento in posizione utile per poter aspirare all'aggiudicazione. In tale ipotesi non si dà ingresso ad una tutela di c.d. diritto oggettivo, poiché la contestazione è introdotta nell'interesse di parte e, alla luce dell'art. 113 della Costituzione, non può soffrire limiti in relazione alla singolarità della fattispecie provvedimentale; tantomeno si impinge nel merito di scelte della stazione appaltante, perché il sindacato si caratterizza come esterno e si attua nei limiti della verifica di eventuali vizi di eccesso di potere che possano aver inficiato il tratto procedimentale di verifica dell'anomalia delle offerte prima di procedere all'aggiudicazione .

AVCP, determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014

L'Autorità, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, ha fornito nuove indicazioni interpretative in merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è disciplinato dall'art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; la norma si riferisce esclusivamente ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi eventualmente richiesti nel bando di gara.

Fonte: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10/02/2014

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - COMUNICATO (in G.U. n. 28 del 4 febbraio 2014) : Modelli di segnalazione all'Autorità per le comunicazioni ai fini dell'inserimento di notizie nel casellario informatico riferite a operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero per l'inserimento di notizie utili nonché per l'applicazione di sanzioni ex art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006. (14A00651)

“ Il Presidente,

Visto il comunicato del Presidente dell'Autorità del 29 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010, al quale sono stati allegati i mod. A), B) e C) atti a segnalare all'AVCP le cause di esclusione da procedure di affidamento di contratti pubblici, le notizie utili intervenute dopo l'aggiudicazione definitiva degli appalti, nonché la mancata comprova dei requisiti di ordine speciale in sede di gara;

Viste le determinazioni dell'Autorità [n. 1/2010](#) e n. 1/2012;

Stante il mutato quadro normativo che ha visto dapprima l'entrata in vigore del [decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010](#), il cui art. 8 ha previsto un dettagliato elenco dei dati utili per la tenuta del casellario informatico riferito sia agli appalti di lavori, che di forniture e servizi, e in seguito le modifiche apportate all'art. 38 del [decreto legislativo n. 163/2006](#) dalla [legge n. 106/2011](#) e dal decreto legislativo n. 159/2011, in materia di requisiti generali che gli operatori economici devono possedere per contrarre con le PP.AA.;

Ritenuta, pertanto, la necessità di adeguare i modelli di segnalazione suddetti alle nuove disposizioni e contestualmente di semplificare le anzidette modalità di segnalazione, nelle more della definizione di un procedimento per l'acquisizione informatica delle suddette segnalazioni;

Comunica:

che per la segnalazione all'Autorità di episodi di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici, relativi a lavori, servizi o forniture, che incidono sui requisiti generali di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché per le altre notizie utili emerse in sede di gara, le stazioni appaltanti dovranno utilizzare il mod. A) allegato al presente comunicato, inviandone copia anche all'operatore economico segnalato;

che per la segnalazione di inadempimenti, o comunque di notizie ritenute utili per la tenuta del casellario informatico, che si verifichino durante la fase di esecuzione del contratto, le SS.AA. dovranno utilizzare l'allegato mod. B), da trasmettere in copia anche all'operatore economico segnalato;

che per le segnalazioni riguardanti l'omessa o non fornita dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi da parte degli operatori economici, riscontrata a seguito dell'applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2008, le SS.AA. devono utilizzare l'allegato mod. C) inviandone copia anche all'operatore economico segnalato;

che gli altri modelli di segnalazione allegati al comunicato del Presidente dell'Autorità del 29 luglio 2010 sono abrogati.

Si richiama l'attenzione sulla necessità della completezza e della tempestività delle segnalazioni, anche sotto il profilo della occorrente documentazione da inviare come indicato nei relativi campi dei predetti allegati A), B) e C).

Si precisa inoltre che le segnalazioni dovranno essere inviate una sola volta via pec all'indirizzo protocollo@pec.avcp.it, o in caso di impossibilità a mezzo raccomandata all'indirizzo: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, via di Ripetta, 246 - 00186 Roma.

Il presente comunicato avrà decorrenza dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lo stesso verrà pubblicato in pari data, con i relativi allegati, sul sito internet dell'Autorità www.avcp.it “

AVCP: consultazione on line sul sistema di qualificazione nel Codice di contratti

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha avviato una consultazione sullo schema della prossima determinazione n. 2/2014 recante "Applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159/2011".

In vista dell'emanazione della determinazione n. 2/2014, concernente chiarimenti sull'applicazione del combinato disposto dell'art. 38, comma 1, lett. b), del Codice con l'art. 78 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia", l'AVCP ha ritenuto di effettuare una consultazione delle SOA, le quali possono inviare all'Autorità, vista l'urgenza di procedere all'approvazione della determinazione, le proprie osservazioni entro il prossimo 20 febbraio, mediante la compilazione dell'apposito modello che si allega.

Fonte: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 6/02/2014

AVCPass: aggiornate le FAQ

Risultano aggiornate al 31 gennaio 2014 le risposte alle domande poste più frequentemente dagli utilizzatori del servizio AVCPass, elaborate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici al fine di chiarire il funzionamento del nuovo sistema che consente alle Stazioni Appaltanti di acquisire i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici.

Fonte: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5/02/2014

CONTABILITA' E BILANCIO

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 3 febbraio 2014 n. 475 : Riduzione delle spese ex D.M. 25 ottobre 2012 . Legittimità del riferimento al dato dei consumi intermedi dedotti dal SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti pubblici), anziché alla nozione di consumi intermedi di cui al regolamento CE 2223/1996.

Il Consiglio di Stato ha affermato che è legittimo il D.M. 25 ottobre 2012 col quale il Ministero dell'Interno ha disposto la riduzione delle risorse finanziarie alle Province, ai sensi dell'art. 16, comma 7, del [D.L. 6 luglio 2012 n. 95](#), convertito dalla [L. 7 agosto 2012 n. 135](#).

Ha inoltre evidenziato che, in particolare, risulta pienamente conforme alla scelta operata dal legislatore la determinazione del Ministero di ancorare la riduzione dei tagli al dato dei consumi intermedi forniti dal SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti pubblici), senza alcun intervento discrezionale, anziché alla nozione di consumi intermedi di cui al regolamento CE 2223/1996.

TAR LIGURIA, SEZ. I - sentenza 5 febbraio 2014 n. 187 : sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario nelle controversie in materia di riconoscimento o diniego di debiti fuori bilancio. Ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo

Il TAR Liguria afferma che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera di un Comune di mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio riguardanti lavori pubblici eseguiti da una ditta in favore dell'Ente locale.

Nel caso di specie, infatti, la pretesa sostanziale effettivamente azionata dalla ditta interessata riguarda il mancato pagamento dei compensi dovuti dal Comune, e si atteggia in termini di diritto soggettivo di credito, a prescindere dal fatto che, ai fini del relativo adempimento, l'Amministrazione sia o meno tenuta al riconoscimento della legittimità del debito, ai sensi dell'art. 194 del Testo unico degli enti locali, in attuazione di obblighi di natura meramente contabile.

Il TAR ha specificato che il procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, rispondendo all'interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell'ente, non potendo, ad esempio, in alcun modo sopperire alla mancanza di un'obbligazione validamente sorta. Ma, al contrario è il diritto sostanziale di credito, nei confronti dell'amministrazione, a costituire il presupposto per l'iscrizione fuori bilancio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8953).

Da ciò deriva che, nel caso di mancato riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai fini della sua iscrizione in bilancio, la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall'inadempimento del rapporto sostanziale e non dalla deliberazione consiliare che neghi i presupposti per il riconoscimento.

La posizione giuridica soggettiva, poiché ha ad oggetto il mancato pagamento di somme dovute in base a parametro normativo di rango negoziale, è di tipo paritario, propria di fattispecie di esecuzione contrattuale, appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario.

La Commissione europea ha avviato la procedura d'infrazione contro l'Italia per la lentezza dei pagamenti della p.a.

Il vicepresidente della Commissione Ue, Antonio Tajani ha reso noto che la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per la violazione della direttiva Ue sui tempi di pagamento dei debiti della p.a..

Nonostante la direttiva Ue abbia imposto un limite di 30 giorni per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, l'Italia si conferma il peggiore pagatore in Europa: 6-7 mesi, in media, per saldare le fatture imponendo alle imprese, in alcuni casi, clausole "illegali" come la rinuncia agli interessi di mora.

L'Italia avrà cinque settimane di tempo per rispondere alle contestazioni sul mancato rispetto delle norme europee; se la risposta del Governo non sarà soddisfacente, si avvierà la prima fase ufficiale della procedura d'infrazione con la messa in mora che potrà tradursi, alla fine del suo iter, in una sanzione pecuniaria.

All'eventuale sanzione si aggiungerebbe poi il pagamento, previsto dal D.Lgs. 231/2012 che ha recepito la direttiva, dell'8,25% di interessi di mora sulle fatture, con la

conseguenza che il conto finale potrebbe lievitare fino a 3-4 miliardi di spesa in più in un anno.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 34 del 4/02/2014

MEPA: nuovo servizio di supporto alle PMI per l'utilizzo della fatturazione elettronica

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica l'avvio sul MEPA del nuovo servizio di supporto alla fatturazione elettronica per gli acquisti della P.A.

Come specificato nel comunicato stampa n. 29 del 3 febbraio scorso, il nuovo servizio sarà gratuito per tutte le piccole e medie imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione centrale, le quali potranno generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche nel formato previsto dal Sistema di interscambio ai sensi del D.M. n. 55/2013.

L'obiettivo è quello di promuovere la diffusione della fatturazione elettronica, che dal mese di giugno 2014 sarà obbligatoria nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza.

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4/02/2014

Al vaglio del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'eventuale estensione dei debiti estinguibili da parte degli enti locali a quelli contratti nel corso del 2013.

Fino ad oggi, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità solo i pagamenti sostenuti dagli enti locali per estinguere debiti di parte capitale "certi, liquidi ed esigibili" alla data del 31 dicembre 2012.

Ma il Ministero dell'Economia sta valutando la possibilità di estendere la procedura ai debiti maturati l'anno scorso (fino al 31 dicembre 2013); in caso di esito positivo, gli enti locali potrebbero già partire con le ulteriori richieste di spazi finanziari per il 2014.

Prima di decidere in tal senso, però, il Ministero dovrà sciogliere un altro nodo. Il decreto legge n. 35/2013 ha infatti stanziato per il 2014 una seconda tranche di risorse che ammonta a 20miliardi di euro, ma ancora non si conosce l'importo che spetterà a Ministeri, Regioni, Province e Comuni.

Fonte: Italia Oggi n. 29 del 4/02/2014

INPS circolare 30 gennaio 2014 n. 16 in materia di DURC in presenza di crediti certificati

L'INPS ha emanato la circolare 30 gennaio 2014 n. 16 avente ad oggetto "Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 marzo 2013. Rilascio del documento unico di regolarità contributiva in presenza di certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94".

La circolare fornisce indicazioni circa l'applicazione della disciplina in materia di DURC a seguito della realizzazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'interno della "Piattaforma per la Certificazione dei Crediti" (PCC), della funzione di

"Gestione Richieste DURC", riservata ai soggetti titolari dei crediti, e di quella di "Verifica la capienza per l'emissione del DURC", rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC.

Fonte: INPS del 5/02/2014

Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti divise sulle procedure antidissesto di cui agli articoli 148-bis del TUEL e 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011.

“Le analisi sui rendiconti effettuate lo scorso anno evidenziano un comportamento differente nelle attività di controllo ai Comuni sui piani di riequilibrio finanziario pluriennale tra le Sezioni di controllo di Calabria e Sicilia e le altre Sezioni regionali.

Da un lato, infatti, i Comuni calabresi e siciliani accertati in sede di verifica ex articolo 148-bis sono stati impossibilitati ad aderire al pre-dissesto, mentre nelle altre regioni la suddetta adesione si è resa possibile.

Questo perché la magistratura contabile di Calabria e Sicilia ha ritenuto di analizzare e decidere non solo in riferimento all'ordinario esercizio di controllo rafforzato dall'articolo 148-bis ma anche in relazione all'attività di verifica ex articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011.

In questo modo ai Comuni accertati sono stati assegnati i termini per controdedurre ai rilievi mossi al loro indirizzo, da valere anche quale misura interdittiva per accedere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Anche in riferimento alle modalità di approvazione/diniego dei piani di riequilibrio approvati dai Comuni sono riscontrabili comportamenti diversi tra le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.”

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 40 del 10/02/2014

Entro il prossimo 30 giugno, gli enti locali che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili dovranno approvare il bilancio consolidato, ovvero il bilancio del "gruppo amministrazione pubblica".

“Il bilancio consolidato deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il “Principio contabile applicato” concernente il bilancio consolidato definisce il termine "gruppo amministrazione pubblica" e di conseguenza i criteri per l'individuazione degli organismi che ne fanno parte. Il controllo societario può essere di diritto, di fatto o contrattuale.

Non tutti gli enti e le società del gruppo, però, devono essere consolidati; ad esempio, non vi rientrano i bilanci irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico complessivo oppure quelli per i quali è impossibile il reperimento dei dati in tempi ragionevoli senza spese sproporzionate; infine vanno escluse le partecipazioni poste in liquidazione.

In riferimento alle fasi del processo di redazione del bilancio consolidato è opportuno ricordare che la giunta dovrà definire due distinti elenchi al fine di evidenziare i soggetti compresi nel gruppo amministrazione locale e quelli da consolidare.”

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 40 del 10/02/2014

Il 31 gennaio 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo correttivo e integrativo del D.lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

“Lo schema di decreto, che completa la riforma degli ordinamenti contabili pubblici, è stato predisposto sulla base dei risultati della sperimentazione avviata dal 1/1/2012 ed è il preludio all'avvio a regime della nuova contabilità che interesserà tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, dal 1° gennaio 2015.

Come ricorda la Ragioneria Generale dello Stato in una nota diffusa sul sito ARCONET, dopo la preliminare approvazione del Consiglio dei ministri l'emanazione del decreto richiede un lungo iter: innanzitutto l'intesa in sede di Conferenza unificata, poi la trasmissione dello schema di decreto alle Camere ed infine la definitiva adozione dello schema di decreto da parte del Consiglio dei Ministri.

Il decreto comprende il principio generale della competenza finanziaria e i principi applicati alla contabilità finanziaria, alla contabilità economico-patrimoniale, alla programmazione e al bilancio consolidato.

E'opportuno ricordare che i pilastri sui quali si basa la riforma sono il fondo pluriennale vincolato e il fondo crediti di dubbia esigibilità, oltre al DUP ed all'unificazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale in un unico strumento.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità applicato alla contabilità finanziaria permetterà di rendere disponibili le sole risorse effettivamente incassate non consentendo più la realizzazione di spese sulla base di crediti di difficile esazione.

La determinazione del fondo deve riguardare sia le previsioni di competenza sia le somme ancora iscritte tra i residui attivi dei rendiconti degli anni precedenti e ciò comporterà un notevole sforzo in fase di avvio del nuovo sistema contabile.

Proprio in riferimento a ciò, nel decreto correttivo è prevista una modifica nei modi e nei tempi di ripianamento del disavanzo derivante dal primo riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.

Si prevede, infatti, un ripiano di una quota pari ad almeno il 15% nei primi tre anni che aumenta al 25% nel caso in cui siano usati per il ripiano i proventi da alienazioni patrimoniali o altre entrate in conto capitale.”

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 40 del 10/02/2014

Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno : circolari, F.L. n. 1/2014 e F.L. n. 2 /2014 entrambe del 5 febbraio scorso, concernenti, l'una il rimborso dell'IVA sul trasporto pubblico locale, l'altra il rimborso della spesa sostenuta nell'anno 2013 per il personale ex Fime.

Con la circolare F.L. n. 1/2014, il Ministero individua gli enti locali che possono presentare le certificazioni ai fini del rimborso dell'IVA sul trasporto pubblico locale ed i relativi termini di presentazione.

La successiva circolare F.L. n. 2/2014, invece, individua modalità e termini per l'assegnazione, nel 2014, del rimborso della spesa sostenuta nell'anno 2013 per il personale ex Fime.

Fonte: Ministero dell'Interno - Finanza Locale del 10/02/2014

Consiglio dei Ministri n. 47 del 31 gennaio 2014: approvate le modifiche in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

Il Consiglio dei Ministri n. 47 del 31 gennaio 2014 ha esaminato un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Lo schema di decreto legislativo verrà trasmesso alla Conferenza unificata e successivamente alle Commissioni parlamentari per i pareri prescritti.

Fonte: Governo del 6/02/2014

ELETTORALE

Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2014: pubblicato il decreto 24 gennaio 2014 del Ministero dell'Interno recante "Determinazione dei nuovi modelli di schede di votazione per le elezioni comunali".

Con il decreto 24 gennaio 2014 sono stati definiti i nuovi modelli di schede di votazione per le prossime elezioni comunali.

A norma dell'articolo 1, comma 400, della legge di Stabilità 2014, i nuovi modelli ricollocano i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo grandi ed eccessivamente onerose.

Nello specifico, sulle schede del primo turno di voto dei Comuni più grandi, i contrassegni delle liste collegati sono riportati sotto, e non più a fianco, ai nominativi dei candidati alla carica di Sindaco ad essi collegati.

Fonte: Italia Oggi n. 29 del 4/02/2014

FISCO E TRIBUTI

Delega fiscale all'esame della Camera per il via libera definitivo: nel suo iter parlamentare, si è arricchita di nuovi capitoli, la nuova disciplina dell'Iva di gruppo, la tassazione delle multinazionali estere, il potenziamento della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti.

“I fondi che saranno recuperati dal contrasto al "nero" dovranno essere versati al Fondo per la riduzione delle tasse al netto di quelli necessari per garantire l'equilibrio di bilancio. Nel capitolo dedicato alla revisione del contenzioso tributario ed alla riscossione degli enti locali, il Senato specifica che deve essere assicurata la "terzietà dell'organo giudicante" e introduce "l'eventuale ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti davanti alle commissioni tributarie".

Ancora, la delega fiscale contiene una disciplina ad hoc sul divieto dell'abuso di diritto, che mira a limitarlo "all'uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta" ed un profondo intervento di manutenzione "straordinaria" del fisco per semplificare e snellire gli adempimenti a carico dei contribuenti.

Ma la novità principale introdotta dal Senato è sicuramente l'attesa riforma del catasto: il valore catastale degli immobili non sarà più determinato sul numero dei vani, ma sui metri quadrati, sulla base di un algoritmo che tenga conto del mercato in base ad una serie di coefficienti relativi alle condizioni dell'immobile.”

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 35 del 5/02/2014

Commissione Finanze e Attività produttive della Camera, emendamento al DI Destinazione Italia che prevede la sospensione delle cartelle Equitalia per imprese e professionisti in credito con la P.a..

Un emendamento al DI Destinazione Italia, licenziato ieri in Commissione Finanze e Attività produttive della Camera, introduce, esclusivamente per il 2014, la sospensione di tutte le cartelle esattoriali "a favore delle imprese titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali" vantati nei confronti della pubblica amministrazione e regolarmente "certificati".

La sospensione riguarda tutte le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione, purchè l'importo a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato, a prescindere dalla natura delle somme iscritte a ruolo e dalla data di notifica della cartella; non riguarda, invece, il pagamento degli avvisi di accertamento per i quali siano in corso pagamenti rateali, nè i pagamenti derivanti da avvisi bonari.

Per beneficiare della sospensione, il credito dell'impresa deve essere certificato dalla Pa: le procedure di certificazione devono essere fatte in via elettronica, perciò solo in via residuale potrà essere presentata la domanda cartacea.

In ogni caso, spetterà ad un decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, stabilire condizioni e modalità per individuare i soggetti beneficiari della misura sospensiva.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 36 del 6/02/2014

GESTIONE DEL TERRITORIO

TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. I - sentenza 6 febbraio 2014 n. 337 : illegittimità per difetto di istruttoria e di motivazione, con riferimento al D.M. 6 settembre 1994, di una ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, per la rimozione della copertura in eternit dal tetto di una Chiesa, nel caso in cui siano omesse le indicazioni sulle modalità di rimozione della copertura stessa.

E' illegittima, per difetto di istruttoria e di motivazione, un'ordinanza contingibile ed urgente, ex artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, con la quale il Sindaco, a seguito del sopralluogo effettuato dal Comando di Polizia Municipale, ha ingiunto al Parroco di una Chiesa di "provvedere ad horas a mettere in sicurezza l'immobile, rimuovendo dal tetto la copertura in eternit ivi esistente e trasportando la stessa presso una discarica autorizzata", che sia priva delle indicazioni sulle concrete modalità di rimozione di tale copertura.

Infatti, il D.M. 6 settembre 1994 recante ("Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto") prevede la necessità di avere riguardo all'effettiva consistenza del materiale, dovendo dipendere da esso la scelta del metodo di bonifica, tra quelli indicati all'art. 6 (rimozione; incapsulamento; confinamento).

Da ciò deriva che, con la suddetta norma tecnica, sono dettate le indicazioni per la scelta del metodo di bonifica, precisando espressamente che "un intervento di rimozione spesso non costituisce la migliore soluzione per ridurre l'esposizione ad amianto. Se viene condotto impropriamente può elevare la concentrazione di fibre aerodisperse, aumentando, invece di ridurre, il rischio di malattie da amianto".

TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. II - sentenza 31 gennaio 2014 n. 289: Le concessioni cimiteriali sono soggette ad un potere regolativo di stampo pubblicistico. Le concessioni cimiteriali di durata perpetua contrastano con la natura demaniale del cimitero e debbono essere temporalmente limitate. Legittimità di una disposizione che trasforma le esistenti concessioni in perpetuo in concessioni temporanee e che impone al concessionario il pagamento di un canone concessorio per il suo rinnovo.

Il TAR Puglia ha affermato che la gestione dei siti cimiteriali è permeata dalla disciplina pubblicistica demaniale; da ciò deriva che, se da una parte nei confronti dei terzi lo ius sepulchri garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene, con la conseguenza che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento, tuttavia, dall'altra parte, nei confronti della P.A. concedente, esso costituisce un "diritto affievolito" in senso stretto, soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico (. T.A.R. Campania - Napoli, sez. VII, 9 dicembre 2013, n. 5635)

Il TAR ha inoltre evidenziato che la natura demaniale dei cimiteri contrasta con la perpetuità delle concessioni cimiteriali, che finirebbe per occultare un vero e proprio diritto di proprietà sul bene demaniale , il cimitero, che per sua natura è un bene pubblico, destinato a vantaggio dell'intera collettività. Ne consegue che l'utilizzo di tale bene in favore di alcuni soggetti - che è ciò che si verifica attraverso una concessione - deve

necessariamente essere temporalmente limitato, anche stabilendo una durata prolungata nel tempo e rinnovabile alla scadenza, venendo altrimenti contraddetta la sua ontologica finalità pubblica, alla quale il bene verrebbe definitivamente sottratto (Cfr. T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. III, 2 dicembre 2013, n. 2341)

Di conseguenza l'Amministrazione ha il potere di disporre unilateralmente la modifica di una concessione cimiteriale perpetua, mediante la previsione di un termine di durata, oltre il quale la concessione deve essere rinnovata.

E' quindi legittimo il regolamento con il quale un Comune ha disposto la trasformazione delle concessioni cimiteriali c.d. "perpetue" in concessioni temporanee di lunga durata soggette a rinnovo, così come legittima si rivela una disposizione contenuta in detto regolamento che ha imposto al concessionario "perpetuo" il pagamento di un canone per il rinnovo della concessione.

PERSONALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale - parere 31 gennaio 2014 - Oggetto: art. 24, d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011. Limiti massimi per la permanenza in servizio.

Il Dipartimento della Funzione pubblica risponde ad una richiesta di chiarimenti inoltrata da un Comune, concernente il disposto dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 101/2013, attraverso il quale il legislatore ha chiarito che qualora il dipendente pubblico abbia conseguito un qualsiasi diritto a pensione entro il 31/12/2011, è obbligatoriamente soggetto al regime dei requisiti e delle decorrenze previgente rispetto all'introduzione della riforma di cui all'art. 24 del D.L. n. 201/2011.

“ Si fa riferimento alla nota del 21/01/2014 protocollo n. 4869, con la quale codesto Comune chiede allo scrivente Dipartimento l'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 4, del d.l. n. 101 del 2013, convertito in l. n. 125 del 2013, che prevede: "L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.".

La disposizione chiarisce che qualora il dipendente pubblico abbia conseguito un qualsiasi diritto a pensione entro il 31/12/2011, è obbligatoriamente soggetto al regime dei requisiti e delle decorrenze previgente rispetto all'introduzione della riforma di cui al citato art. 24. In sostanza, secondo la norma il dipendente con un diritto a pensione maturato entro il 31/12/2011 non può esercitare un'opzione per il nuovo regime, ma soggiace comunque [obbligatoriamente] al regime previgente.

Ciò posto, il dipendente che ha maturato un diritto a pensione entro il 31/12/2011, raggiungendo, ad esempio, la quota 96 oppure, per le donne, i requisiti previgenti per la pensione di vecchiaia (61 anni di età e almeno 20 anni di contributi), ma che non ha

ancora raggiunto l'età limite ordinamentale per la permanenza in servizio di cui all'art. 4, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ossia sessantacinque anni, è titolare di un diritto che può o meno decidere di esercitare. L'amministrazione, in questo caso, deve accogliere l'istanza del dipendente che faccia richiesta di essere collocato a riposo in virtù del diritto conseguito prima dei 65 anni di età. Qualora il dipendente soggetto al regime previgente non eserciti tale diritto, l'amministrazione è obbligata a collocarlo a riposo al compimento dei 65 anni di età, salvo la concessione del trattenimento in servizio per un biennio di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, in presenza di tutti i presupposti di legge.

Si segnala, per completezza, che per i dipendenti che hanno maturato i requisiti nell'anno 2011, essendo soggetti al regime vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24, del citato d.l. n. 201 del 2011, resta in vigore anche il regime delle decorrenze di cui all'art. 12, del d.l. n. 78 del 2010.”

Fonte: Dipartimento Funzione pubblica 4.02.14

Aran: risposta a quesito concernente il trattamento economico spettante ad un lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro

Quesito:

Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, durante il periodo di formazione e lavoro, poteva essere corrisposta l'indennità di vigilanza di cui all'art. 37, comma 1, lett.b), secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995, anche se, dopo la loro assunzione a tempo indeterminato ed il riconoscimento delle funzioni di cui all'art. 5 della legge n.65/1986, agli stessi è stata comunque attribuita, successivamente, la diversa indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett.b), primo periodo, del medesimo CCNL del 6.7.1995?

Risposta dell'Aran.

In materia si richiamano le disposizioni dell'art. 3, comma 11, del CCNL del 14.9.2000, secondo le quali: 11. Il trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è costituito dal trattamento tabellare iniziale, dall'indennità integrativa speciale, dalla tredicesima mensilità, dagli altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute. Tale ultima espressione vale a garantire, al personale assunto con contratti formativi, quegli emolumenti che comunque si collegano all'attività lavorativa che è chiamato a svolgere e può certamente riguardare anche le indennità di vigilanza di cui all'art. 37, comma 1, lett.b), secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995.

Questa ultima, infatti, viene riconosciuta al personale dell'area di vigilanza per il solo fatto di essere inquadrato in profili della suddetta area, a prescindere da ogni considerazione delle modalità e del luogo di erogazione della prestazione.

Per tali caratteristiche, quindi, essa è sostanzialmente assimilabile al trattamento fondamentale, essendo legata ai contenuti del profilo professionale posseduto.

L'art. 49 del CCNL del 14/9/2000 considera tale emolumento fisso e continuativo in relazione alla disciplina del trattamento di fine rapporto.

Alla luce di tali caratteristiche, non si rinvergono particolari impedimenti a ricondurre questa indennità nell'ambito delle previsioni del citato art. 3, comma 11, del CCNL del 14.9.2000 e, conseguentemente, ad ammetterne il riconoscimento anche a favore del personale assunto con contratto di formazione e lavoro.

Si deve, peraltro, ricordare che per precisa scelta delle parti negoziali, la indennità in parola viene corrisposta solo al personale dell'area della vigilanza che non svolge quelle funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986 (polizia giudiziaria, polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza) che danno titolo alla percezione dell'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett.b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995. Pertanto, dal momento in cui viene riconosciuto quest'ultimo compenso, al personale della vigilanza che ne beneficia non può essere, contemporaneamente, attribuita anche la diversa indennità dell'art. 37, comma 1, lett.b), secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995.

Fonte: ARAN del 4/02/2014

La Funzione pubblica interviene sul limite ai trattamenti retributivi per l'anno 2014

Il Dipartimento della Funzione pubblica ricorda a tutte le PA l'obbligo di rispettare, nel corso del 2014, il tetto retributivo fissato dall'art. 23-ter del D.L. n. 201/2011.

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge di stabilità 2014 (commi 471 e 472 dell'art. 1) è stato esteso l'ambito di applicazione del tetto retributivo di cui all'art. 23-ter del D.L. n. 201/2011 e del D.P.C.M. 23 marzo 2012; pertanto, tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a dare applicazione al tetto delle retribuzioni dei dirigenti pubblici per l'anno 2014, che sarà pari a € 311.658,53, ovvero il trattamento economico annuale - riferito al 2013- del Primo Presidente della Corte di cassazione, comprensivo di tutti gli emolumenti spettanti (nota n. 6651 del 23 gennaio 2014 del Ministero della Giustizia).

Il Dipartimento della Funzione pubblica chiarisce, in una nota diffusa sul proprio sito il 3 febbraio scorso, che il suddetto importo costituisce il limite non superabile per tutti gli emolumenti corrisposti a coloro che, in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le pubbliche amministrazioni elencate nell'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 (compresa la titolarità di organi di amministrazione, direzione e controllo), ricevano retribuzioni o emolumenti a carico delle pubbliche finanze.

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica del 4/02/2014